

01/03/2009 - Assegni di anzianità senza tagli

I pensionati di anzianità; non corrono il rischio di ricadere nel divieto di cumulo, nonostante il decreto legge milleproroghe 207/08, convertito nella legge 14/09, faccia ancora riferimento a un controllo sui redditi. L'allegato A all'articolo 35, comma 10, sembra essere il frutto di una distrazione del legislatore. Infatti il contenuto sembra quello di un vecchio emendamento approvato senza considerare che nel frattempo, con la legge 133/08, è caduto – da quest'anno – il divieto di cumulo per le pensioni di anzianità;. Il DI 207 (la legge di conversione, la n. 14, è stata pubblicata sul Supplemento ordinario 28 alla "Gazzetta Ufficiale"; 49 di ieri 28 febbraio 2009 ed è in vigore da oggi) all'articolo 35 si propone di rendere più facile la vita a chi percepisce prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito. D'ora in poi, infatti, l'accertamento del diritto si baserà sul reddito dell'anno precedente e non più, come è avvenuto finora, su quello presunto riferito all'anno in corso. Con la nuova procedura si punta a rendere più governabile il flusso delle dichiarazioni con i modelli Red (7 milioni all'anno) e a contenere il fenomeno degli indebiti a carico dei pensionati che superano i limiti per le integrazioni al minimo, l'assegno familiare e così via. Le verifiche legate al reddito dell'anno in corso resteranno per le prime liquidazioni e per alcuni trattamenti di pensione incumulabili in tutto o in parte con i redditi di lavoro. Tra questi, nell'allegato A, spuntano a sorpresa le pensioni di anzianità che vengono equiparate agli assegni di invalidità;, per i quali la legge 133/08 non ha rimosso il divieto di cumulo previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 503/92, né la riduzione stabilita dall'articolo 1, comma 42 della legge 335/95 in presenza di redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa superiori a un certo importo (23.846 nel 2009). Tutto lascia però ritenere che per i trattamenti di anzianità il legislatore sia incorso in una formulazione superata della norma: non avrebbe senso reintrodurre il divieto di cumulo attraverso una procedura di controllo. Nel 2009 per i pensionati di anzianità; non ci sarà quindi obbligo di dichiarazione. Anche se per l'ultima volta, sarà comunque chiamato a rendere conto dei redditi chi nel 2008 ha arrotondato l'assegno con consulenze e altre attività di lavoro autonomo. In questo caso dovrà inviare all'ente di previdenza, entro il termine per la dichiarazione dei redditi, il riepilogo dei compensi percepiti, per un eventuale conguaglio delle trattenute effettuate nel 2008.